



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 387	del 03/03/2025

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO SAN BIAGIO, SITO IN VIA DI NUDO A PISA” - CUP J55E22000200001. APPALTO INTEGRATO - CIG DERIVATO A01E63D27E - CONTRATTO REP.56259 DEL 05.03.2024, ATTO AGGIUNTIVO REP.56262 DEL 06.03.2024 E ATTO INTERPRETATIVO DEL 23.01.2025: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO E CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI
----------------	--

Uffici Partecipati	
SEGRETARIO GENERALE	Dirigente Direzione 10
PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica	

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI PISA

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO SAN BIAGIO, SITO IN VIA DI NUDO A PISA” - CUP J55E22000200001.

APPALTO INTEGRATO - CIG DERIVATO A01E63D27E - Contratto Rep.56259 del 05.03.2024, atto aggiuntivo Rep.56262 del 06.03.2024 e atto interpretativo del 23.01.2025: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO E CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all' Arch. Fabio Daole l'incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con Deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.2024 è stato approvato il D.U.P. 2025-2027, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l'Elenco annuale dei lavori;
- con Deliberazione del C.C. n. 59 del 10.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- con Deliberazione della G.C. n. 344 del 23.12.2024 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G. 2025-2027;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Pisa è risultato beneficiario di finanziamento PNRR per l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido San Biagio, sito in via di Nudo a Pisa, nell'ambito della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, Avviso pubblico prot.48047 del 02.12.2021;
- l'intervento prevede un importo complessivo di quadro economico di euro 1.791.620,60 di cui euro 1.346.206,00 finanziati con fondi PNRR, euro 134.620,60 finanziato con il Fondo delle Opere Indifferibili e infine euro 310.794,00 con fondi della stazione;

CONSIDERATO CHE:

- con delibera di giunta n. 171 del 25.07.2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido San Biagio, sito in via di Nudo a Pisa - CUP J55E22000200001, per un importo di quadro economico di 1.791.620,60 e un importo dei lavori di € 1.260.000,00;
- con delibera di giunta n. 257 del 12/10/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido San Biagio, sito in via di Nudo a Pisa -

CUP J55E22000200001, per un importo di quadro economico di 1.791.620,60 e un importo dei lavori di € 1.304.214,16;

- per l'aggiudicazione dei lavori, con provvedimento n.321 del 27.02.2023, è stato deciso di ricorrere all'appalto integrato aderendo alle procedure di Accordi Quadro, gestite direttamente da Invitalia in favore degli Enti locali – Soggetti attuatori al fine di accelerare la realizzazione degli interventi dell'Investimento in oggetto, dovendosi predisporre da parte dell'Amministrazione un progetto di livello definitivo
- con determinazione dirigenziale D10/1423 del 19.10.2023 è stato deciso di:
 - attivare il Contratto specifico per la realizzazione in appalto integrato dell'intervento in oggetto ricorrendo all'accordo quadro aggiudicato da INVITALIA nell'ambito del LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B - Cluster AQI – Pisa – B, con l'operatore economico in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista) per un ribasso unico percentuale del 16,50000%;
 - approvare l'ODA n.02 compilato per la parte di competenza del soggetto attuatore e assumere i relativi impegni prevedendo un importo di contratto specifico pari a Euro 1.141.811,33 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.263.610,91 secondo la seguente articolazione:

PRESTAZIONE	Importo netto	Oneri previdenziali	IVA	Totale
PROGETTAZIONE	45.132,95	1.805,32	10.326,42	57.264,69
LAVORI compresa la sicurezza	1.096.678,38		109.667,84	1.206.346,22
TOTALE	1.141.811,33	1.805,32	119.994,26	1.263.610,91

- approvare la bozza di contratto specifico;
- assumere i corrispondenti subimpegni con imputazione al capitolo 212214 del P.E.G. dell'esercizio 2023 a favore della mandataria dell'ATI costituenda CETOLA SPA, con sede in VIA TARANTO N. 37, 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG) – P.Iva 03892770714;

DATO ATTO che:

- con nota prot. 123980/2023 del 23/10/2023 e prot. N. 124543/2023 del 24/10/2023 è stata inviata all'appaltatore l'ODA compilata per la parte di competenza del soggetto attuatore, unitamente al progetto definitivo sulla base del quale sviluppare il progetto esecutivo;
- con nota prot.126368 del 27.10.2023 l'operatore economico affidatario del cluster di competenza ha inviato l'ODA completata per la parte di competenza;
- in data 27/10/2023 è stato sottoscritto il verbale di avvio in via d'urgenza del servizio di redazione del progetto esecutivo dell'intervento;
- entro il termine fissato per la conclusione del servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido San Biagio, sito in via di Nudo a Pisa, è stata trasmessa la documentazione di progetto poi integrata e modificata da ultimo con nota inviata in data 29.11.2023;

DATO ATTO che Con Determina D10 n.1719 del 30.11.2023 è stato approvato il progetto di livello esecutivo, comprensivo di verifica e validazione, relativo all'intervento denominato "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO SAN BIAGIO, SITO IN VIA DI NUDO A PISA" - CUP J55E22000200001 per l'importo netto tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara di euro 1.265.776,41 oltre IVA e oneri di legge per un totale complessivo di Euro 1.399.972,50 con il quale il prospetto di cui sopra si aggiorna nel seguente modo:

PRESTAZIONE	Importo netto	Oneri previdenziali	IVA	Totale
PROGETTAZIONE	45.132,95	1.805,32	10.362,42	57.264,69

LAVORI compresa la sicurezza	1.220.643,46		122.064,35	1.342.707,81
TOTALE	1.265.776,41	1.805,32	132.426,77	1.399.972,50

approvando contestualmente le modifiche migliorative della funzionalità dell'opera proposte da parte dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto integrato, modifiche che, non alterando in modo sostanziale il progetto, hanno dato luogo a una modifica del contratto inquadrabile nella previsione di cui all' art.45 co. 7 delle CONDIZIONI GENERALI, come modificata dall'art. 13 delle CONDIZIONI PARTICOLARI del contratto attuativo, che testualmente cita: "non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti";

CONSIDERATO che nel rispetto del cronoprogramma attuativo del PNRR, in data 30.11.2023 è stato dato avvio ai lavori. I lavori dovevano essere compiuti in giorni consecutivi n. 355 decorrenti dalla data del verbale e perciò cessanti il giorno 19/11/2024;

DATO ATTO che in data 19.12.2023 è stato sottoscritto l'accordo quadro tra l'appaltatrice e INVITALIA, contratto unico per tutti gli interventi ricompresi nel LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B - Cluster AQI – Pisa – B;

VISTO il CONTRATTO SPECIFICO Rep. 56259 del 05.03.2024 e l'ATTO INTEGRATIVO Rep.56262 del 06.03.2024 discendenti dall'accordo quadro, atti che hanno definito i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte dell'Appaltatore delle attività come riportate nell'OdA n.02 del 23/10/2023 e sottoscritto dall'Operatore Economico il 27/10/2023 e relativi allegati;

DATO ATTO che con Determina D10 n.604 del 23.04.2024 è stata convalidata, alla luce del completamento di dettaglio tecnico degli elaborati e dei conseguenti rapporti di verifica e integrazione di efficacia della validazione, l'approvazione del progetto denominato "INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO SAN BIAGIO, SITO IN VIA DI NUDO A PISA" di cui alla determinazione D10/1719 del 30.11.2023 sostituendo gli elaborati di progetto che ne costituiscono mero perfezionamento descrittivo e integrativo, senza variazioni computative ed economiche;

DATO ALTRESI' ATTO che durante l'esecuzione dei lavori, in considerazione delle condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli che hanno determinato l'impossibilità di eseguire qualsiasi tipologia di lavorazione e le conseguenze che le stesse hanno determinato sull'area di lavoro, la Direzione lavori ha disposto alcune sospensioni e relative riprese determinando il nuovo termine per la conclusione dei lavori al 08.02.2025;

DATO ATTO che la ditta con nota prot.15002 del 06.02.2025 ha avanzato una richiesta di proroga di giorni 120 per cause ad essa non imputabili, e precisamente per difficoltà di approvvigionamento dei materiali delle coperture e per le avverse condizioni meteo manifestatesi nel periodo;

DATO ATTO che ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 "l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale";

CONSIDERATO che la richiesta di proroga è ampiamente superiore al termine stabilito all'ultimo periodo dell'art.26 delle Condizioni generali, che recita: "Se l'Appaltatore, per causa a lui non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nei termini previsti dal Contratto Specifico, può chiedere la proroga con istanza motivata, da presentarsi nei tempi richiesti dal Soggetto Attuatore. Sull'istanza decide il RUP, sentito il DEC o il DL. La proroga del termine di esecuzione del Contratto Specifico non può superare i trenta giorni"

VISTO che il Direttore dei Lavori incaricato, Arch. Edoardo Milesi di ARCHOS srl, analizzate le condizioni che hanno determinato la richiesta di proroga, con nota prot.15826 del 07.02.2025, ivi allegata per farne parte integrante, ritenendo fondate le motivazioni dell'impresa ha fornito parere positivo in merito all'accoglimento della proroga per il tempo richiesto di 120 giorni;

DATO ATTO che con provvedimento D10/209 del 07.02.2025 è stata concessa, ai sensi dell'art 107 co. 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proroga sul tempo contrattuale di 30 gg naturali e consecutivi sul termine ultimo di fine lavori con la quale, salvo che con atto successivo tale proroga possa eventualmente essere estesa ulteriormente a seguito di specifica modifica della clausola contrattuale di cui all'art. 26 delle CONDIZIONI GENERALI, in virtù del fatto che le stesse condizioni generali sono espressamente derogabili nei singoli contratti attuativi dell'accordo quadro madre, e che il RUP ne ravvisa i presupposti di opportunità e di non lesività del principio di parità di trattamento e considerando che l'eventuale ulteriore termine concesso per la conclusione dei lavori non pregiudica il rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento PNRR Misura 4, Componente 1, Intervento 1.1;

VISTA la relazione del RUP, allegata (Allegato 1), in cui espone le proprie considerazioni con cui si propone di concedere alla ditta appaltatrice la proroga richiesta a seguito di specifica modifica della clausola contrattuale di cui all'art. 26 delle CONDIZIONI GENERALI, in virtù del fatto che le stesse condizioni generali sono espressamente derogabili nei singoli contratti attuativi dell'accordo quadro madre, e che il RUP ne ravvisa i presupposti di opportunità e di non lesività del principio di parità di trattamento e considerando che l'eventuale ulteriore termine concesso per la conclusione dei lavori non pregiudica il rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento PNRR Misura 4, Componente 1, Intervento 1.1;

VISTA in tale relazione anche il parere espresso dal Responsabile EQ che ha concesso con Provvedimento D10/209 del 07.02.2025 il periodo iniziale di proroga di 30 giorni;

VISTO E CONSIDERATO che.

- a) le condizioni particolari possono derogare per espressa previsione del Disciplinare unico (art.17 "Stipula dell'accordo quadro" – "Tali Condizioni Generali saranno eventualmente integrate o derogate, dai Soggetti Attuatori, mediante capitoli relativi al singolo Contratto Specifico ("Condizioni Particolari")) alle clausole specifiche dell'accordo quadro;
- b) all'appaltatore non può essere negato il diritto ad un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori corrispondente al ritardo prodotto dalla causa a lui non imputabile;

RITENUTO di stabilire la deroga al termine di trenta giorni previsto nelle condizioni generali riallineando il disposto alla disciplina generale di cui all'art 107 co. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ancora applicabile all'appalto ratione temporis al fine di legittimare in linea di principio richieste della ditta che non ledano i propri diritti al riconoscimento di fatti da essa indipendenti;

RITENUTO di dover stabilire, con forza vincolante per le parti, la deroga al disposto di cui all'art. 26 delle CONDIZIONI GENERALI per effetto di ATTO AGGIUNTIVO (allegato 2), del quale si allega lo schema, che si assume avere efficacia retroattiva;

RITENUTO INFINE di concedere formalmente all'impresa in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) una proroga di complessivi giorni 120 naturali e consecutivi, compresi i 30 giorni concessi con il provvedimento D10/185/2025, rispetto al termine contrattuale di ultimazione dei lavori ad oggi fissato, tenuto conto delle intervenute sospensioni lavori, al 08.02.2025 fissando, pertanto, il nuovo termine di scadenza alla data del 08.06.2025, ferma restando a partire da tale data, la penale prevista dal contratto predetto per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori;

DARE ATTO che l'efficacia della proroga è subordinata all'avvenuta sottoscrizione dell'atto aggiuntivo secondo la bozza allegata al presente provvedimento;

DATO ATTO che il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch Elena Pugi;

DATO ATTO di aver acquisito con riferimento alle varie procedure di scelta del contraente la dichiarazione da parte del Responsabile unico del procedimento di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

ATTESTATO:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

- che è stata acquisita per la procedura di affidamento dell'appalto integrato la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti" e ss.mm.ii ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, in quanto disciplina ancora applicabile al caso di specie;
- il D.L. 76/2020 come convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 77/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.L. del 24 febbraio 2023 n. 13

Tutto ciò premesso e motivato in fatto e in diritto, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DETERMINA

- a) di considerare quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di approvare lo schema di ATTO AGGIUNTIVO del contratto Rep.56259 del 05.03.2024, atto aggiuntivo Rep.56262 del 06.03.2024 con RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in cui si stabilisce la deroga al disposto di cui all'art. 26 delle CONDIZIONI GENERALI;
- c) di dare atto che l'atto aggiuntivo viene ad assumere efficacia retroattiva;
- d) di concedere formalmente, per le motivazioni di cui in premessa, all'impresa in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) una proroga di complessivi giorni 120 naturali e consecutivi, compresi i 30 giorni concessi con il provvedimento D10/209/2025, rispetto al termine contrattuale di ultimazione dei lavori ad oggi fissato, tenuto conto delle intervenute sospensioni lavori, al 08.02.2025 fissando, pertanto, il nuovo termine di scadenza alla data del 08.06.2025, ferma restando a partire da tale data, la penale prevista dal contratto predetto per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori;
- e) di dare atto che l'efficacia della proroga è subordinata all'avvenuta sottoscrizione dell'atto aggiuntivo secondo la bozza allegata al presente provvedimento
- f) che la proroga è concessa alla condizione che l'appaltatore non tragga motivi dalla stessa per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- g) di partecipare il presente atto al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione e per quanto di competenza;
- h) di partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR.
- i) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- j) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Il DIRIGENTE

Arch Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.